



COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 21 DEL 09-05-2023

OGGETTO	APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DA APPLICARE PER L'ANNO 2023 E PRESA D'ATTO DEL PEF PLURIENNALE 2022-2025.
---------	--

Oggi **nove** del mese di **maggio** dell'anno **duemilaventitre** alle ore **20:00**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolare invito si è riunito il Consiglio Comunale così composto:

	Presente/Assente		Presente/Assente
MENEGHINI CRISTINA	Presente	COMPARIN GIORGIO	Presente
MATTIELLI SIMONE	Presente	SARTORI ALESSANDRO	Presente
Nassi Wilma	Presente	OCCHINO TIZIANA	Presente
PARISE FABIO	Presente	DALLA RIVA FRANCESCO	Presente
LONGIN CLAUDIO	Presente	COMPARIN CLAUDIO	Presente
COSTABEBER EDOARDO	Assente	BUSATO GIOVANNI	Presente
BUSATO GELINDO	Presente		

Presenti 12 Assenti 1

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Vicesegretario Comunale Dal Molin Elisa.

L'Assessore Est. MARTINI LUCIANO è Presente

L'Assessore Est. LUCCA MARIA GISELLA è Presente

Constatato legale il numero degli intervenuti, MENEGHINI CRISTINA nella sua qualità di SINDACO, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

OGGETTO	APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DA APPLICARE PER L'ANNO 2023 E PRESA D'ATTO DEL PEF PLURIENNALE 2022-2025.
---------	--

IL CONSIGLIO COMUNALE

Assistono alla seduta la Dott.ssa Lucca Maria Gisella, Assessore al Bilancio e politiche tributarie ed il geom. Martini Luciano, Assessore ai lavori pubblici e all'urbanistica

L'Assessore al Bilancio presenta i contenuti della presente deliberazione, come da relazione allegata al presente provvedimento, **sub d)**;

PREMESSO che:

- L'art.1, comma 639, della Legge n.147/2013 ha istituito l'imposta unica comunale – IUC che si compone, oltre che dell'IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- Il comma 738 dell'art.1 della Legge n.160/2019 ha abolito dal 2020 la IUC (Imposta Unica Comunale) ad eccezione della Tassa sui rifiuti TARI;
- I commi 641 e seguenti del citato art.1 della Legge n.147/2013, disciplinano la TARI;

RICHIAMATI:

- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.lgs. n. 267/2000), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 172, comma 1 lettera c) del sopra citato decreto, secondo cui al Bilancio di previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;
- il comma 169, dell'art. 1, della Legge n. 296/2006, secondo cui “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.”;
- l'art. 1, comma 775 della Legge 29 dicembre 2022, n.197 che ha differito al 30 aprile 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali;
- l'art. 3 comma 5-quinquies del D.L. n.228 del 30 dicembre 2021 (c.d. “Milleproroghe”) convertito nella legge 25 febbraio 2022 n.15, il quale dispone che a decorrere dall'anno

2022 i comuni in deroga all'art.1, comma 683 della Legge n.147/2013, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

- il comma 11 dell'art. 43 del D.L. 17 maggio 2022 n.50 il quale ha aggiunto all'art. 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, i seguenti periodi: «*Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.*».
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 19 aprile 2023 con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali è stato differito al 31 maggio 2023;

CONSIDERATO CHE l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga »;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità):

- la deliberazione dell'Autorità n.443/2019/R/rif (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/rif), con cui è stato adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i “criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”, introducendo una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti;
- i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui sono stati forniti ulteriori chiarimenti in merito alla predisposizione del PEF;
- la deliberazione dell'Autorità N.363/2021/R/RIF del 03/08/2021 con la quale è stato approvato il Metodo tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- la determinazione ARERA n.2//DRIF/2021 del 04/11/2021 con la quale sono stati approvati gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimento su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;

PRESO ATTO che, in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, in particolare l'articolo 1 della legge 147/2013:

- al comma 654 stabilisce che “in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie

spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”;

- al comma 683 dispone che “il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]”;

VISTI altresì, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014):

- 660. “Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.”;
- 682. “Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta (...)”;

DATO ATTO che con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 29/07/2020 è stato approvato il Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.31 del 19/07/2021;

RICHIAMATO l'art.6 della citata deliberazione ARERA n. 443/2019 che prevede in particolare la validazione del piano finanziario da parte dell'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di profili adeguati di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e la trasmissione ad ARERA, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni, per la definitiva approvazione. In attesa di quest'ultima, si applicano quali prezzi massimi del servizio di gestione dei rifiuti, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

VISTO il D.P.R.n.158/1999 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile a norma dell'art.1, comma 651, della Legge n.147/2013 per la determinazione del tributo comunale sui rifiuti;

PRESO ATTO :

- Del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per il periodo 2022-2025 redatto dal gestore Società Alto Vicentino Ambiente s.r.l., successivamente integrato dai dati di competenza comunale ed inviato all'Ente Territorialmente Competente – Consiglio di Bacino “Vicenza” in data 31/03/2022 con nota AVA/2022/1606/U;
- Dell'avvenuta validazione del PEF da parte dell'ETC- Consiglio di Bacino “Vicenza” e trasmissione della delibera del Comitato di Bacino n. 10 del 05/05/2022, unitamente al PEF 2022-2025 complessivo e relazione di accompagnamento acquisita al prot. n.4879 in data 06/05/2022 e n. 5002 in data 09/05/2022;

CONSIDERATO che con riferimento ai PEF 2022-2025 validati nel 2022 da parte del Consiglio di Bacino, a seguito di controlli interni il gestore del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti Alto Vicentino Ambiente s.r.l. ha riscontrato degli errori materiali tra PEF 2023 (lato gestore) validato dal Consiglio di Bacino e PEF trasmesso da AVA per la validazione, pur rimanendo inalterato l'importo totale del PEF 2022-2025 validato;

PRESO ATTO dell'avvenuta validazione del nuovo PEF 2022-2025, da parte dell'ETC-Consiglio di Bacino "Vicenza" e trasmissione della delibera del Comitato di Bacino n. 8 del 13/04/2023, unitamente al PEF 2022-2025 complessivo e nuova relazione di accompagnamento con i valori rettificati con riferimento alle annualità 2023-2024-2025 lato gestore, acquisita al prot. n. 3647 in data 14.04.2023 e n.3710 in data 17.04.2023;

TENUTO CONTO che:

- la tassa istituita dall'art. 1 - comma 639 - della Legge n. 147/2013 (TARI) ha natura tributaria e non intendendo attivare la tariffa corrispettiva di cui al comma 668, l'IVA sui costi di gestione non può essere portata in detrazione dal Comune e ne costituisce pertanto costo da coprire con il gettito della tassa TARI;
- Dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti sono sottratti il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art.33-bis del D.L. 248/2007, nonché le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
- Le tariffe della tassa sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale per la disciplina della TARI;
- Le tariffe sono composte da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione;

DATO ATTO che secondo le risultanze del PEF Rifiuti 2022-2025, calcolato in funzione dei costi di esercizio di raccolta e smaltimento del gestore del servizio e del Comune di ARSIERO, seguendo le linee previste dall'Autorità validato dal Consiglio di Bacino "Vicenza", l'ammontare complessivo del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani previsto per l'anno 2023 ammonta ad € 366.345,00 (al lordo del costo di gestione attribuito alle istituzioni scolastiche) di cui parte variabile pari a € 189.889,00 e parte fissa pari a € 176.456,00, mentre il valore da utilizzare per il calcolo delle tariffe è pari ad € 364.354,00, di cui parte variabile € 189.889,00 e parte fissa € 174.465,00, considerati al netto della componente relativa alla detrazione di cui al comma 1.4 della Determinazione ARERA n. 2/2020-DRI (contributo MIUR € 1.991,00);

RITENUTO, inoltre, di non addebitare anche per l'anno 2023 agli utenti i costi relativi alle attività esterne al ciclo integrato RU previsto in € 5.416,00 (pulizia caditoie), operazione piuttosto complicata da gestire da un punto di vista amministrativo, in particolare per la bollettazione con importi da tenere separati rispetto alle tariffe della TARI;

PRESO ATTO che alle tariffe approvate dal Comune va applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 504/1992;

VISTO l'art. 38-bis del D.L. n. 124 del 26/10/2019 che stabilisce: "A decorrere dal 1° gennaio 2020, salvo diversa deliberazione da parte della Provincia o della Città

metropolitana, da comunicarsi all'ADER entro il 28 febbraio 2020, la misura del TEFA è fissata al 5 %.”;

PRESO ATTO che è stata redatta la proposta di adozione delle tariffe della tassa rifiuti, per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base dei già citati Regolamento comunale e Piano Finanziario, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio, in conformità a quanto stabilito dalle normative in materia e nel rispetto delle direttive dell'Autorità, come da **allegato sub. c)** con la seguente ripartizione dei costi:

Ripartizione produzione dei costi per l'anno 2023		
Costi Montante Tariffario IVA inclusa		
	Utenze Domestiche	Utenze Non Domestiche
Costi Fissi	€ 127.359,45	€ 47.105,55
Costi Variabili	€ 138.618,97	€ 51.270,03
Totale Costi Domestici e Non Domestici	€ 265.978,42	€ 98.375,58
Totale	€ 364.354,00	
% Ripartizione costi fissi	73,00%	27,00%
% Ripartizione costi variabili	73,00%	27,00%

RITENUTO opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2023, dando atto della validazione del PEF per l'anno 2023, nel rispetto della procedura dettata dal nuovo metodo MTR-2 di ARERA;

PRESO ATTO che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

VISTO il comma 15-ter dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, che recita: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

CONSIDERATO che, stante la modifica operata dall'art. 15-bis, del D.L. n. 34/2019, all'art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, i versamenti relativi alla TARI, la cui scadenza è fissata prima del 1° dicembre, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente e che pertanto ai sensi dell'art.22 del vigente Regolamento comunale, le rate relative alla TARI dovuta per l'anno 2023 sono le seguenti:

- 1^a rata di acconto con scadenza 16 giugno 2023, calcolata nella misura del 50% della tassa dovuta applicando le tariffe del 2022, con delibera di C.C. n. 22 del 26/05/2022;
- 2^a rata a conguaglio con scadenza 16 dicembre 2023 applicando le tariffe approvate per il 2023 con il presente atto;

RICHIAMATE:

- La deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 26/01/2023, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2023/2025;
- La deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 26/01/2023, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2023-2025, attribuendo ai Responsabili delle Aree la competenza per la gestione dei singoli capitoli di bilancio;

VISTO il DPR n.158/1999;

VISTO il T.U.E.L. del 18/8/2000, n. 267;

RILEVATO che l'approvazione delle tariffe rientra tra gli atti di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D.lgs. 267/00;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli di regolarità tecnica dell'atto e di regolarità contabile espressi dal Responsabili di servizio ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del T.U.E.L. 18/8/2000, n. 267, allegati alla presente deliberazione;

CON VOTI favorevoli n. 12, contrari n. 0, astenuti n. 0, espressi nelle forme di legge da n. 12 consiglieri presenti;

D E L I B E R A

- 1) **di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) **di dare atto** dei dati contenuti nel PEF pluriennale 2022-2025 (Tool ARERA 2022-2025 e Relazione di accompagnamento, nonché di quelli del PEF 2023 per la determinazione delle tariffe TARI 2023, validati dal Consiglio di Bacino "Vicenza" con deliberazione n. 8 del 13/04/2023 come da documentazione, acquisita al prot. n.3647 in data 14/04/2023, n. 3710 in data 17/04/2023, **allegati sub. a) – sub. b)**;
- 3) **di dare atto** che l'ammontare complessivo del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani previsto per l'anno 2023 ammonta ad € 366.345,00 (al lordo del costo di gestione attribuito alle istituzioni scolastiche) di cui parte variabile pari a € 189.889,00 e parte fissa pari a € 176.456,00, mentre il valore da utilizzare per il calcolo delle tariffe è pari ad € 364.354,00, di cui parte variabile € 189.889,00 e parte fissa € 174.465,00, considerati al netto della componente relativa alla detrazione di cui al comma 1.4 della Determinazione ARERA n. 2/2020-DRI (contributo MIUR € 1.991,00);

- 4) **di approvare**, come riportato **nell'allegato sub. c)** che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2023, relativamente alle utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base delle disposizioni del D.P.R. 158/1999 con l'applicazione prevalentemente degli stessi coefficienti (Ka, Kb ,Kc e Kd) degli anni scorsi;
- 5) **di dare atto** che la manovra tariffaria disciplinata dal presente atto risulta coerente con il citato Piano Finanziario e assicura la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- 6) **di provvedere** alla trasmissione telematica mediante l'inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale ai sensi del combinato disposto dell'art. 52, comma 2, D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art. 13, commi 13-bis, 15 e 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come disposto dall'articolo unico, comma 10 lettera e), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- 7) **di dichiarare**, con separata votazione resa per alzata di mano, con voti favorevoli n. 12 contrari n. 0, astenuti n. 0, da n. 12 consiglieri presenti e votanti, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del D.lgs. n. 267/2000.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis sulla proposta numero 21 del 17-04-2023 ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO	APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DA APPLICARE PER L'ANNO 2023 E PRESA D'ATTO DEL PEF PLURIENNALE 2022-2025.
----------------	---

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL SINDACO
F.to MENEGHINI CRISTINA

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

IL Vicesegretario Comunale
F.to Dal Molin Elisa

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DA APPLICARE PER L'ANNO 2023 E PRESA D'ATTO DEL PEF PLURIENNALE 2022-2025.

REGOLARITA' TECNICA

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa";*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 17-04-23

Il Responsabile del servizio
F.to Campana Manuela

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DA APPLICARE PER L'ANNO 2023 E PRESA D'ATTO DEL PEF PLURIENNALE 2022-2025.

REGOLARITA' CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità contabile;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 17-04-23

Il Responsabile del servizio
F.to Campana Manuela

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 21 del 09-05-2023

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DA APPLICARE PER L'ANNO 2023 E PRESA D'ATTO DEL PEF PLURIENNALE 2022-2025.

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto è stata pubblicata all'albo on-line del comune per la prescritta pubblicazione dal 16-05-2023 fino al 31-05-2023 con numero di registrazione 366.

COMUNE DI ARSIERO il 16-05-2023

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Cornolo' Silvia

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 21 del 09-05-2023

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DA APPLICARE PER L'ANNO 2023 E PRESA D'ATTO DEL PEF PLURIENNALE 2022-2025.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

COMUNE DI ARSIERO li 27-05-
2023

IL RESPONSABILE DELL' ESECUTIVITÀ

Cornolo' Silvia

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Copia analogica di documento informatico conforme alle vigenti regole tecniche art.23 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.

IL FUNZIONARIO INCARICATO

COMUNE DI ARSIERO

Relazione Tariffe 2023

1-Piano Tariffario – Premessa

La variazione dei costi da un anno di esercizio all'altro comporta una redistribuzione del carico impositivo tra le utenze domestiche e non domestiche e tra le diverse classi di utenza.

La distribuzione del carico impositivo è influenzato da diversi elementi quali:

- composizione dei costi totali di gestione;
- ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche;
- combinazione dei coefficienti adottati per le diverse tipologie di utenza;

dove le scelte effettuate per ciascuna utenza si riflettono sull'intera popolazione.

Ulteriore elemento di variazione è costituito dal vincolo di copertura dei costi di gestione; in particolare la tariffa binomia a regime deve coprire tutti i costi, rispettando la seguente equivalenza:

$$T_n = (CG+CC)n-1 (1+I_{pn}-X_n)+ CK_n (1)$$

dove tali simboli rappresentano:

- **T_n** Totale delle entrate tariffarie di riferimento
- **CG_{n-1} CSL+CRT+CTS+CRD+CTR+AC**
Costi servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani dell'anno precedente
- **CC_{n-1} CARC+CGG+CCD**
Costi comuni imputabili alle attività di gestione dell'anno precedente
- **I_{pn}** Inflazione programmata per l'anno di riferimento
- **X_n** Recupero di produttività per l'anno di riferimento
- **CK_n** Costi d'uso del capitale relativi all'anno di riferimento

Come appare evidente da questa rapida elencazione il piano tariffario conseguente dipende dall'interazione di tutti i fattori sopra indicati e, più in generale, dal modello gestionale adottato e dal peso (numerosità e superficie totale occupata), di ciascuna tipologia di utenza.

2-Piano Tariffario – Costi, criteri di ripartizione e coefficienti

Lo schema seguente riporta il dettaglio dei costi attribuiti a ciascuna macrocategoria di utenza considerando il 100% di copertura comprensiva di IVA:

Ripartizione produzione dei costi per l'anno 2023		
Costi Montante Tariffario IVA inclusa		
	Utenze Domestiche	Utenze Non Domestiche
Costi Fissi	€ 127.359,45	€ 47.105,55
Costi Variabili	€ 138.618,97	€ 51.270,03
Totale Costi Domestici e Non Domestici	€ 265.978,42	€ 98.375,58
Totale	€ 364.354,00	
% Ripartizione costi fissi	73,00%	27,00%
% Ripartizione costi variabili	73,00%	27,00%

3-Determinazione tariffe utenze domestiche anno 2023

3

In base ai costi individuati ed alla base imponibile presente in banca dati seguito sono evidenziate le tariffe di riferimento per la copertura integrale dei costi imputati alle utenze domestiche:

TIPO UTENZA	COMPONENTI	N°	SUPERFICIE TOTALE	Ka	Kb	Quota Fissa (€/mq)	Quota Variabile (€)
RESIDENTI	1 Componente	451	56.564,00	0,80	0,90	0,517039 €	50,348226 €
RESIDENTI	2 Componenti	414	61.356,00	0,94	1,60	0,607520 €	89,507957 €
RESIDENTI	3 Componenti	235	32.791,00	1,05	2,17	0,678613 €	121,395166 €
RESIDENTI	4 Componenti	168	25.147,42	1,14	2,80	0,736780 €	156,638924 €
RESIDENTI	5 Componenti	34	4.949,00	1,23	3,20	0,794947 €	179,015914 €
RESIDENTI	6 Componenti	19	2.500,00	1,30	3,58	0,840188 €	200,274053 €
NON RESIDENTI	2 Componenti	264	29.229,00	0,94	1,60	0,607520 €	89,507957 €
SECONDE CASE	2 Componenti	149	17.543,00	0,94	1,60	0,607520 €	89,507957 €
GARAGE	1 Componente	71	1.648,00	0,80	0,00	0,517039 €	- €
GARAGE	2 Componenti	79	3.587,00	0,94	0,00	0,607520 €	- €
GARAGE	3 Componenti	46	1.350,00	1,05	0,00	0,678613 €	- €
GARAGE	4 Componenti	33	1.022,00	1,14	0,00	0,736780 €	- €
GARAGE	5 Componenti	11	424,00	1,23	0,00	0,794947 €	- €
GARAGE	6 Componenti	0	0,00	1,30	0,00	0,840188 €	- €

4-Determinazione tariffe utenze non domestiche anno 2023



In base ai costi individuati ed al ruolo rifiuti attualmente in uso vengono di seguito evidenziate le tariffe di riferimento per la copertura integrale dei costi imputati alle utenze non domestiche

Cat	Descrizione categoria	N° Utenze	Superficie tot.	Kc	Kd	Quota Fissa	Quota Variabile
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	4	504,00	0,54	4,39	0,499157 €	0,546075 €
2	Cinematografi e teatri	1	516,00	0,37	3,00	0,342015 €	0,373172 €
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	7	1.583,00	0,56	4,55	0,517644 €	0,565978 €
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	1	387,00	0,82	6,73	0,757979 €	0,837149 €
5	Stabilimenti balneari	0	0,00	0,38	3,10	0,351259 €	0,385611 €
6	Esposizioni, autosaloni	2	745,00	0,43	3,52	0,397477 €	0,437855 €
7	Alberghi con ristorante	6	4.933,00	1,42	11,65	1,312598 €	1,449152 €
8	Alberghi senza ristorante	0	0,00	0,95	7,76	0,878146 €	0,965272 €
9	Case di cura e riposo	1	4.120,00	1,13	9,21	1,044532 €	1,145638 €
10	Ospedale	0	0,00	1,07	8,81	0,989070 €	1,095882 €
11	Uffici ed agenzie	27	2.569,00	1,30	10,61	1,201674 €	1,319785 €
12	Banche, istituti di credito e studi professionali	19	1.975,00	0,58	4,77	0,536131 €	0,593344 €
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	13	2.482,00	1,20	9,85	1,109237 €	1,225249 €
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	5	415,00	1,45	11,93	1,340329 €	1,483981 €
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0	0,00	0,72	5,86	0,665542 €	0,728930 €
16	Banchi di mercato beni durevoli	0	0,00	1,09	8,90	1,007557 €	1,107077 €
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	7	404,00	1,29	10,53	1,192430 €	1,309834 €
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	3	88,00	0,92	7,62	0,850415 €	0,947857 €
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	2	116,00	1,25	10,25	1,155456 €	1,275005 €
20	Attività industriali con capannoni di produzione	12	7.934,00	0,65	5,33	0,600837 €	0,663002 €
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	15	1.925,00	0,82	6,70	0,757979 €	0,833418 €
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	6	891,00	7,60	62,32	7,025170 €	7,752029 €
23	Mense, birrerie, Hamburgerie	0	0,00	4,85	39,78	4,483168 €	4,948263 €
24	Bar, caffè, pasticceria	10	1.154,00	5,13	41,99	4,741990 €	5,223166 €
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	10	2.871,00	2,39	19,61	2,209231 €	2,439302 €
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1	80,00	2,07	17,00	1,913435 €	2,114642 €
27	Ortofrutta, pescherie, fori e piante, pizza al t.	6	303,00	9,23	75,66	8,531884 €	9,411401 €
28	Ipermercati di generi misti	0	0,00	1,56	12,82	1,442009 €	1,594689 €
29	Banchi di mercato genere alimentari	0	0,00	3,50	28,70	3,235276 €	3,570013 €
30	Discoteche, night club	0	0,00	1,04	8,56	0,961339 €	1,064784 €

COMUNE DI ARSIERO – ALLEGATO TARIFFE TASSA RIFIUTI TARI ANNO 2023

COMUNE DI ARSIERO - TARIFFE TARI 2023 UTENZE DOMESTICHE					
	Cod. Categ.	Tot. ut.	Tot. Mq.	Quota Fissa 2023	Quota Variabile 2023
RESIDENTI	DOM RES-1C	451	56.564	€ 0,5170	€ 50,3482
	DOM RES-2C	414	61.356	€ 0,6075	€ 89,5080
	DOM RES-3C	235	32.791	€ 0,6786	€ 121,3952
	DOM RES-4C	168	25.147	€ 0,7368	€ 156,6389
	DOM RES-5C	34	4.949	€ 0,7949	€ 179,0159
	DOM RES-6C	19	2.500	€ 0,8402	€ 200,2741

COMUNE DI ARSIERO - TARIFFE TARI 2023 UTENZE NON DOMESTICHE				
	DESCRIZIONE	QUOTA FISSA 2023	QUOTA VARIABILE 2023	TOTALE 2023
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	€ 0,4992	€ 0,5461	€ 1,0453
2	Cinematografi e teatri	€ 0,3420	€ 0,3732	€ 0,7152
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	€ 0,5176	€ 0,5660	€ 1,0836
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	€ 0,7580	€ 0,8371	€ 1,5951
5	Stabilimenti balneari	€ 0,3513	€ 0,3856	€ 0,7369
6	Esposizioni, autosaloni	€ 0,3975	€ 0,4379	€ 0,8354
7	Alberghi con ristorante	€ 1,3126	€ 1,4492	€ 2,7618
8	Alberghi senza ristorante	€ 0,8781	€ 0,9653	€ 1,8434
9	Case di cura e riposo	€ 1,0445	€ 1,1456	€ 2,1901
10	Ospedale	€ 0,9891	€ 1,0959	€ 2,0850
11	Uffici e agenzie	€ 1,2017	€ 1,3198	€ 2,5215
12	Banche, istituti di credito e studi professionali	€ 0,5361	€ 0,5933	€ 1,1294
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	€ 1,1092	€ 1,2252	€ 2,3344
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	€ 1,3403	€ 1,4840	€ 2,8243
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	€ 0,6655	€ 0,7289	€ 1,3944
16	Banchi di mercato beni durevoli	€ 1,0076	€ 1,1071	€ 2,1147
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	€ 1,1924	€ 1,3098	€ 2,5022
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	€ 0,8504	€ 0,9479	€ 1,7983
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	€ 1,1555	€ 1,2750	€ 2,4305
20	Attività industriali con capannoni di produzione	€ 0,6008	€ 0,6630	€ 1,2638
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	€ 0,7580	€ 0,8334	€ 1,5914
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	€ 7,0252	€ 7,7520	€ 14,7772
23	Mense, birrerie, amburgherie	€ 4,4832	€ 4,9483	€ 9,4315

24	Bar, caffè, pasticceria	€ 4,7420	€ 5,2232	€ 9,9652
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	€ 2,2092	€ 2,4393	€ 4,6485
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	€ 1,9134	€ 2,1146	€ 4,0280
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al t.	€ 8,5319	€ 9,4114	€ 17,9433
28	Ipermercati di generi misti	€ 1,4420	€ 1,5947	€ 3,0367
29	Banchi di mercato genere alimentari	€ 3,2353	€ 3,5700	€ 6,8053
30	Discoteche, night club	€ 0,9613	€ 1,0648	€ 2,0261